

Argomentare in processo.
Il "ragionamento per dicotomie" nella strategia difensiva.
Cultura e diritti 2: 47-59.

Fabrizio Macagno¹, Federico Puppo²

Introduzione

Il proposito di questo scritto³ è quello di presentare alcune considerazioni sul ragionamento per dicotomie (o ragionamento per opposti) che, come vedremo, riveste particolare importanza nei contesti argomentativi del diritto: d'altra parte, sin dall'antichità, la tradizione dialettica greca, latina e medievale⁴ ha spesso avuto modo di evidenziare la grande importanza della strategia dell'affermare negando, soprattutto nell'ambito delle discussioni giuridiche. Il modello classico si mostra a tutt'oggi profondamente attuale, poiché fornisce una chiave di lettura (o, piuttosto, un fondamento teorico) all'analisi dei fenomeni dialettici che si possono riscontrare nel contesto processuale: ne danno testimonianza le ricerche condotte con riferimento a tradizioni giuridiche profondamente studiate dal punto di vista argomentativo, quali sono, in generale, quelle appartenente alla tradizione di *common law* e, in particolare, quella statunitense. In effetti, la tradizione giuridica continentale ha nei secoli lasciato sempre meno spazio all'approfondimento dei ragionamenti di tipo pratico-argomentativo, rispetto ai quali, in sintonia con il predominante paradigma positivista, da un certo punto in avanti si è definitivamente preferita un'opzione astratta di tipo deduttivista, riversata nelle formule del sillogismo giudiziale di beccariana memoria. In effetti, «i teorici e i filosofi del diritto italiani (e, più in generale, continentali) non sempre si trovano a proprio agio con le opere di teoria del diritto di area anglosassone, caratterizzate da una spiccata attenzione nei confronti della pratica giuridica concreta, dei casi giurisprudenziali, dei problemi reali di giuristi, giudici ed avvocati»⁵.

Si tratta di questioni note, su cui non occorre quindi spendere altre parole; altrettanto note sono, peraltro, le ragioni della crisi che, almeno dalla seconda metà del secolo scorso, ha reso palesi i limiti di tale tipo di concezione, travolta da quella che è comunemente conosciuta come la «svolta argomentativa»⁶ del 1958, rappresentata dagli studi della *Nouvelle*

¹ L'autore, ricercatore e professore ausiliario presso l'Universidade Nova de Lisboa, desidera ringraziare lo studio legale Martinez & Novebaci per la consulenza fornita e la Fundação para a Ciência e a Tecnologia per il fondo di ricerca "Argumentation, Communication and Context" (PTDC/FIL-FIL/110117/2009).

² L'autore, ricercatore di filosofia del diritto nell'Università di Trento e avvocato, è segretario del CERMEG, Centro di ricerca sulla metodologia giuridica, con il quale la Scuola Superiore dell'Avvocatura da anni collabora.

³ Lo scritto, frutto della collaborazione tra i due co-autori, nasce da un lavoro sulle dicotomie di esclusiva spettanza di F. Macagno (pubblicato inizialmente in lingua inglese in *Ratio Juris*), cui F. Puppo, d'accordo con F. Macagno, ha contribuito in veste di revisore per questa pubblicazione, modificando le parti più tecniche e aggiungendo alcune considerazioni giuridiche di carattere più generale.

⁴ Cfr. I. ANGELELLI, *The techniques of disputation in the History of Logic*, in "The Journal of Philosophy", 67, 1970, p. 808.

⁵ A. SCHIAVELLO, *Neil MacCormick teorico del diritto e dell'argomentazione giuridica*, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 1998. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 307-345: 308 (ora disponibile anche in versione telematica).

⁶ Mutuiamo l'espressione dal titolo di A. CATTANI, P. CANTÙ, I. TESTA, P. VIDALI, *La svolta*

Rhétorique di Perelman e Olbrechts-Tyteca e degli *Uses of Arguments* di Toulmin. Grazie ad essi si è tornati a parlare di retorica ed argomentazione anche nel contesto giuridico continentale; ciò nondimeno la tradizione classica aspetta ancora di essere riscoperta nella sua interezza, come dimostra la mancanza di approfondimenti su questioni altrove già da tempo studiate quali, ad esempio, proprio il ragionamento per dicotomie⁷. Si tratta, come si vedrà, di una forma di ragionamento che viene comunemente (ma magari inconsapevolmente) usata nei discorsi in ambito forense: capirne la struttura è però forse meno immediato di quanto possa sembrare ed appare così necessario spendere qualche parola sul punto.

1. Natura e caratteristiche del ragionamento per dicotomie

Il ragionamento per dicotomie (o per opposti) è quella forma di ragionamento che consente di stabilire fatti, classificare eventi e fondare valutazioni, e per sostenere possibili errori o eccezioni procedurali. In modo piuttosto approssimativo, si può dire che tale forma di ragionamento, in presenza di due o più alternative, conduce motivatamente a sceglierne una e ad escludere l'altra (o le altre): si tratta, in buona sostanza, di presentare un'incompatibilità fra alcune possibilità (ad esempio, nel momento in cui un crimine è stato commesso a Roma, l'imputato si può trovare o sul luogo del delitto oppure in un altro posto) e, provata una delle due alternative (in quel momento l'imputato si trovava ad Atene), trarre la dovuta conseguenza (quindi: l'imputato non era a Roma e non può essere il colpevole perché nessuno può essere in due posti contemporaneamente).

La "regola" o, più semplicemente, ciò che consente di risolvere il dilemma (per essere esatti dovremmo dire il paradigma causale o semantico) può essere condiviso dalle parte impegnate nella discussione o semplicemente essere da queste presupposto. Ad esempio, il fatto che nessuno possa essere in due posti contemporaneamente è assumibile come presupposto diremmo "universale" (è difficilmente confutabile) e, in quanto tale, non occorrerebbe neppure esplicitarlo (sarebbe cioè difficile trovare qualcuno disposto a negarlo); in altri casi - come, ad esempio, in ipotesi in cui si discute circa regole sociali o definizioni o significati di parole - si usa invece fare riferimento a quanto, in un certo contesto, è normalmente condiviso (in entrambi i casi si usa riferirsi a tale assunzione con il termine di "commitment", ma non è difficile intravedere in tali caratteristiche quelle che sono proprie degli *endoxa* di aristotelica memoria)⁸. Ad esempio, potremmo dire che una certa parola o espressione verbale può rappresentare un'offesa al decoro ed onore personale, e quindi integrare gli estremi per il reato di ingiuria: ma si sa che si tratta di situazioni soggette a mutamento o anche relative a contesti sociali differenti; o, ancora, si pensi ai dibattiti relativi alla definizione di "atto osceno", e così via: in tutti questi casi, ciò che consente di

argomentativa. 50anni dopo Perelman e Toulmin: 1958-2008, Loffredo, Napoli, 2009. Per alcuni ulteriori approfondimenti sul modello del sillogismo giudiziale e sulle ragioni della sua insostenibilità v. almeno M. MANZIN, *L'ordine infranto. Ambiguità e limiti delle narrazioni formali nel diritto dell'età post-moderna*, in "Tigor: rivista di scienze della comunicazione", 1, 2009, pp. 31-41 (disponibile on-line al sito http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/3188/1/Tigor_01_manzin.pdf).

⁷ Ma si tratta solo di un esempio: in generale si può notare come tutto il tema dell'analisi e dell'impiego degli schemi argomentativi sia ancora di spettanza della letteratura in lingua inglese, spesso d'oltreoceano, come dimostra, su tutti, D. WALTON, C. REED. F. MACAGNO, *Argumentation Schemes*, Cambridge University Press, New York, 2008.

⁸ Per alcune considerazioni sulla lezione aristotelica dei *Topici* si v. *ex multis* E. BERTI, *L'uso "scientifico" della dialettica in Aristotele*, «Giornale di metafisica», XVII, pp. 169-190 (altresì disponibile on-line al sito <http://www.ilgiardinodeipensieri.eu/storiafil/berti1.htm> consultato il giorno 10 settembre 2012); ID. *Il valore epistemologico degli endoxa secondo Aristotele*, in "Dialéctica y Ontología. Coloquio Internacional sobre Aristóteles, Seminarios de Filosofía", 14-15, pp. 111-128.

risolvere il dilemma (se cioè, ad esempio, un certo epiteto possa essere considerato ingiurioso o no) ha uno statuto diverso rispetto al principio per cui una persona non può essere in due posti contemporaneamente: se quest'ultimo è un fatto che appare "scontato", nei casi precedenti il paradigma semantico va esplicitato e discusso. Possiamo così immaginare che, se normalmente non troveremmo nessuno disposto ad affermare il principio della bilocazione, normalmente troveremmo qualcuno (almeno in processo) disposto a contestare la qualificazione proposta da una delle parti per risolvere il dilemma in tema di definizione di "espressione ingiuriosa" o "atto osceno".

Se questa è, assai approssimativamente, la forma del ragionamento per opposti, vale la pena di notare come le dicotomie possano essere usate per due finalità distinte: o costringere l'interlocutore ad ammettere una specifica proposizione oppure derivare da alcune premesse una particolare conclusione. Nel primo caso - tipico dell'esame e del controesame - il paradigma disgiuntivo viene usato nelle domande per limitare le possibili risposte dell'interlocutore: evidenziando l'irragionevolezza della possibile alternativa, questi viene costretto a fornire una specifica risposta, e quindi ad assumere un *commitment* che molto spesso viene usato contro di lui. Nel secondo caso, invece, una conclusione viene provata tramite l'esclusione delle possibili alternative. In entrambi i casi, tuttavia, la premessa disgiuntiva è considerata come parte della conoscenza condivisa e viene sfruttata per vincolare l'interlocutore ad una particolare proposizione, o esplicitamente (tramite domande) o dialogicamente (tramite il ragionamento dialettico e la soddisfazione dell'*onus probandi*).

Il ragionamento per dicotomie è così utilizzato in diversi modi e per differenti finalità: evidenziando o manipolando le possibili alternative è possibile mostrare la necessità o l'inevitabilità di una scelta, far ricadere un caso in una specifica fattispecie, giustificare un'azione criminosa o provare l'esigenza o l'inammissibilità di uno specifico gioco dialogico. All'interno di ogni fase il ragionamento per dicotomie può agire in combinazione con particolari strategie dialettiche, fino a spostare l'onere della prova sulla controparte. Per capire tutto ciò la cosa migliore è proporre qualche esempio che, come si vedrà, è possibile rinvenire tanto nella tradizione retorica classica quanto in qualche celebre *case law* contemporaneo.

2. Ragionamento per dicotomie e fasi della controversia

I modelli dialogici, che ai giorni nostri sono soprattutto sviluppati nell'ambito delle intelligenze artificiali e della filosofia, erano largamente applicati dai giuristi nel mondo antico per analizzare l'argomentazione giuridica. Nella tradizione antica le controversie giuridiche e quotidiane erano esaminate tramite uno schema chiamato *stasis*, in cui l'analisi era suddivisa in quattro livelli: *coniectura*, *finis*, *qualitas*, e *translatio*⁹. Essi corrispondono al livello della sussistenza dei fatti (il fatto è realmente avvenuto?), al livello della classificazione del fatto (si tratta di un reato? si tratta di un omicidio?), al livello della qualificazione del fatto (quali erano i moventi?) e, infine, al livello della correttezza procedurale (l'esame del teste è stato svolto correttamente? il giudice è competente?)¹⁰.

⁹ Cfr. K. BARWICK, *Zur Rekonstruktion der Rhetorik des Hermagoras von Temno*, in "Philologus", 109 1965, 3/4, pp. 186-218; M.T. CICERONIS *De Invent.*, trad. it. di M. Greco, Mario Congedo Editore, Lecce 1998, I, 10-11.

¹⁰ Per una ricostruzione del modello, si veda L. CALBOLI MONTEFUSCO, *La dottrina degli 'status' nella retorica greca e romana*, Olms-Weidmann, Hildesheim, 1986; M. HEATH, (1994), *The Substructure of Stasis-Theory from Hermagoras to Hermogenes*, in "The Classical Quarterly", 44 1994, n. 1, pp. 114-129; A. BRAET, *The Classical Doctrine of Status and the Rhetorical Theory of Argumentation*, in "Philosophy and Rhetoric", 20, 1987, pp. 79-93.

Un modo per interpretare questo tipo di modello è quello della conoscenza condivisa o, piuttosto, delle presunzioni di partenza: e questo è particolarmente evidente per i livelli della sussistenza, della classificazione e della qualificazione dei fatti. Per comprendere di che cosa si tratti basti considerare come sia possibile definire la natura di un fatto solo se gli elementi di questo sono stati provati: per esempio, è possibile giudicare se un'uccisione è un omicidio colposo o un omicidio volontario solo dopo aver provato che effettivamente la vittima è stata uccisa; similmente è possibile valutare se l'omicidio volontario è stato commesso da una persona incapace di intendere o volere solo dopo aver definito il fatto. L'ultimo livello, quello della correttezza procedurale, non presuppone invece un particolare tipo di conoscenza condivisa, poiché si può considerare una fase meta-dialogica che può intervenire in qualsiasi momento: in questo tipo di discussione non viene in effetti considerato l'oggetto della vertenza, quanto la modalità di risolverla. È questo il caso, ad esempio, in cui si esamina la procedura della *cross-examination* o della scelta degli esperti, le scadenze del deposito delle memorie, le notifiche, ecc.

Il ragionamento per dicotomie o per opposti interviene in questi quattro livelli, seppur con differenti modalità e diverse finalità. In questa prima parte dell'articolo prenderemo in considerazione le fasi della sussistenza dei fatti e della loro definizione. Nella seconda parte saranno esaminate invece le questioni legate alla qualificazione dei fatti e alla procedura. Dato lo spazio a disposizione non sarà possibile esaminare in modo approfondito le differenti strategie basate su questo tipo di ragionamento e pertanto ci si limiterà a qualche esempio o accenno.

3. L'uso delle dicotomie nella *conjectura* (sussistenza dei fatti)

Per quanto attiene il livello della sussistenza dei fatti (e per comprendere, relativamente ad esso, la finalità del ragionamento dicotomico) è utile considerare un classico esempio tratto dal *De Inventione* di Cicerone, che mostra come le dicotomie "lavorino" nella *stasis* e nella *coniectura*, e che abbiamo già in precedenza fatto nostro:

«Se il giorno in cui l'omicidio fu commesso a Roma io mi trovavo ad Atene, non potevo essere presente all'omicidio. *Poiché tale proposizione è chiaramente vera, essa non richiede prove ulteriori.* Perciò si assumano da subito i fatti, cioè "Quel giorno mi trovavo ad Atene". Se ciò non è accettato, bisogna fornire delle prove; ed una volta che il fatto è stabilito, la conclusione "Non potevo essere presente al delitto" ne consegue»¹¹.

In questo caso, un uomo è processato in merito ad un omicidio commesso a Roma; la sua strategia difensiva consiste nel provare che il medesimo giorno del delitto egli si trovava in un'altra città, Atene. La dicotomia tra "essere ad Atene" ed "essere a Roma" in uno specifico giorno è in questo caso fondata non su una definizione contestuale, ma su un nesso di natura causale *chiaramente vero*, che stabilisce l'impossibilità di coprire una determinata distanza in uno specifico arco temporale. Le premesse del ragionamento possono essere esplicitate come sotto:

Quando l'omicidio è stato commesso a Roma l'imputato era ad Atene.
<u>Una persona in uno specifico giorno può trovarsi o a Roma o ad Atene.</u>

¹¹ Cic., *De Invent.*, cit., I, 63.

Perciò quando l'omicidio è stato commesso l'imputato non poteva essere a Roma.

Questo tipo di opposizione di natura causale mostra l'insussistenza del fatto discusso, cioè l'attribuzione della responsabilità del crimine all'imputato.

Un simile ragionamento può essere riscontrato in fase di controesame del teste, in cui la descrizione di specifici fatti può motivare giudizi sulla veridicità delle testimonianze e quindi contribuire a sostenere la tesi di una delle parti. Un esempio di tale utilizzo del ragionamento per dicotomie è rintracciabile nella *cross-examination* del celebre caso O.J. Simpson: in una fase del controesame, la finalità della difesa era sostenere la teoria che le prove incriminanti l'imputato erano state in realtà lasciate sulla scena del crimine dallo stesso agente che avrebbe dovuto condurre le indagini. Lo scopo del controesame era quindi di sollevare sospetti sulla modalità attraverso cui l'agente avesse esaminato il giardino della casa in cui l'omicidio fu commesso e in cui era poi stato ritrovato un guanto sporco di sangue, appartenente all'imputato (in tale esempio la dicotomia agisce al livello della sussistenza dei fatti).

«D. Lei ha dato l'ordine a Vannatter di andare a parlare con Kaelin in modo da impegnare due delle quattro persone che erano con Lei nella casa, giusto? Per conversare.

MS. CLARK: Obiezione, si tratta di congettura.

THE COURT: Non accolta.

D. Ha compreso la mia domanda?

R. No.

D. Agente Fuhrman, non è d'accordo sul fatto che ognuno deve essere da qualche parte?

R. Sì.

D. E che una persona non può trovarsi in due posti diversi?

R. Sì.

D. Così se Lei ha fatto in modo da impegnare due persone in una conversazione in un luogo specifico, è improbabile che essi avrebbero potuto essere in un altro posto prima che la conversazione terminasse, giusto?

R. Sono d'accordo.

D. Bene, Le domando ancora una volta. Lei ha ordinato a Phil Vannatter di andare a parlare con Kaelin, senza suggerirgli alcun tema di discussione?

R. Sì, ma non in questi termini.

D. Lei aveva già in mente un piano per andare a cercare qualcosa dietro l'edificio nell'oscurità, giusto?»¹².

Il ragionamento procede essenzialmente dalla stessa opposizione tra eventi utilizzata da Cicerone: ma, come si vede, in questo caso la premessa comunemente accettata secondo la quale "è impossibile essere in due posti contemporaneamente" è esplicitata dal difensore («Agente Fuhrman, non è d'accordo sul fatto che ognuno deve essere da qualche parte?...E che una persona non può trovarsi in due posti diversi?») per evidenziare l'inspiegabilità delle istruzioni fornite dall'agente al collega.

Qui la dicotomia è usata *strategicamente* per sostenere la teoria che Fuhman aveva ideato un piano per impegnare i due agenti e rimanere solo sulla scena del crimine e produrre la falsa prova. Il tutto risulta più evidente grazie alla seguente schematizzazione:

¹² Trascrizione del *Controesame del 14 marzo 1995*, par. 0070-0071, *People v. Orenthal James Simpson*, BA 097211 (L.A. Super. Ct. 1995).

Ragionamento per dicotomie – impossibilità naturale	
PREMESSE ESPLICITE	PREMESSE IMPLICITE
1. Impossibilità naturale. È impossibile che una persona si trovi in due posti diversi nello stesso momento.	
	2. Dicotomia. <i>Una persona o è in casa o è in giardino.</i>
3. Descrizione dei fatti. Fuhrman ha ordinato all'unico agente che era disponibile per l'indagine di parlare con il collega e <i>non lasciare la casa.</i>	
4. Conclusione da 2 e 3. O l'agente rimane dentro casa a parlare con un collega (e rispetta l'ordine), o esce in giardino (e viola l'ordine).	
5. Conclusione da 3 e 4. Quindi all'agente è stato ordinato di <i>non</i> accompagnare Fuhrman in giardino per cercare prove.	
	6. Fuhrman poteva scegliere tra lasciare che il collega lo seguisse o ordinarli di rimanere in casa.
	7. <i>L'ordine di rimanere in casa a parlare era inutile e irragionevole in quel momento.</i>
7. Conclusione da 3, 5, 6 e 7. Quindi Fuhrman ha voluto che l'agente non fosse in giardino assieme a lui e há trovato una scusa per impedirgli di uscire.	

Nell'evidenziare la dicotomia tra le possibili scelte del detective, ricondotte alle proprie condizioni e conseguenze, l'avvocato difensore, che in quel momento stava conducendo il controesame, suggerisce come la decisione di Fuhrman di tenere impegnato l'unico agente disponibile ad accompagnarlo potesse essere motivo di sospetto. Il tipo di ragionamento è molto stringente e si basa su una opposizione dialettica del tipo: "se Fuhrman ha deciso di far rimanere l'agente in casa, egli ha deciso che l'agente non lo avrebbe accompagnato".

Da questo ragionamento si sviluppa però un'inferenza retorica: se la decisione di essere accompagnato è ragionevole, quella di non essere accompagnato è irragionevolmente sospetta.

4. L'uso delle dicotomie nella classificazione del fatto

Il ragionamento per dicotomie interviene anche nel momento della classificazione del fatto: vale a dire quando, attraverso definizioni, si assegnano nomi a fatti stabiliti, così caratterizzandoli. Il problema alla base di questo ragionamento è essenzialmente un problema interpretativo, connesso com'è alla questione dell'ambiguità e della vaghezza del linguaggio¹³: come stabilire il significato di un termine quando non è definito per legge o è ambiguo? Come classificare alcunché quando le categorie della definizione sono astratte e generiche? Cicerone aveva descritto chiaramente questa fase con l'esempio che può essere parafrasato come segue, e che pertiene alle dicotomie nella *stasis* del *finis*:

¹³ Sul tema della vaghezza del linguaggio nel diritto v. C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, Giuffrè, Milano, 1990 e, più di recente, F. PUPPO, *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica*, Cedam, Padova, 2012.

«La discussione riguarda il nome quando le parti sono d'accordo sui fatti ma devono decidere con quale nome designare l'accaduto. In questo tipo di discussioni è inevitabile che si ci siano disaccordi per quanto riguarda il nome, non perchè le parti siano in disaccordo sui fatti, non perchè il fatto non sia stato assodato, ma perchè l'accaduto è interpretato secondo differenti punti di vista e quindi sul fondamento di differenti prospettive le parti denominano i fatti con nomi differenti. Perciò in questo tipo di discussioni l'oggetto dovrà essere descritto a parole e brevemente, come per esempio nel caso in cui una persona ha rubato un oggetto sacro da un luogo privato: *deve essere considerato un ladro o un sacrilego?* Quando ci si pone tale domanda, bisogna definire entrambi i termini, cioè *cosa sia un ladro e cosa sia un sacrilego*, e mostrare con la propria descrizione dei fatti che l'oggetto della discussione debba essere designato con un nome differente da quello attribuito dalla controparte»¹⁴.

In questo esempio, il fatto non è in discussione: è cioè stato provato che qualcuno ha rubato un oggetto sacro da un luogo privato. Tuttavia, come classificare questa azione? È un caso che ricade nella fattispecie del furto o in quella del sacrilegio? La risposta dipende dalla definizione di "sacrilegio": "sacrilego" era in effetti, a quel tempo, un termine lasciato ambiguo dalla *Lex Julia*, tanto che era soggetto ad interpretazione in caso di giudizio¹⁵. Ma la decisione sul punto ricade sulla qualificazione giuridica del fatto. Questa forma di ragionamento può essere descritta come ragionamento per classificazione nella sua forma prototipica, cioè nel raro caso in cui il principio classificatorio è la definizione stessa¹⁶. Essa può essere rappresentata come segue:

¹⁴ CIC., *De Invent.*, cit., I, 11.

¹⁵ La definizione giuridica più ristretta prevedeva che il sacrilegio fosse il "furto di un oggetto sacro da un luogo consacrato". D'altra parte, la definizione comunemente accettata configurava il reato di sacrilegio come il "furto di un oggetto da un luogo consacrato" (P. SCHAFF, *A Religious Encyclopaedia or Dictionary of Biblical, Historical, Doctrinal, and Practical Theology*, Vol. 1, Funk & Wagnalls Company, New York & London, 1894, p. 2094; tr. nostra).

¹⁶ D. WALTON, *Argumentation Schemes for Presumptive reasoning*, Lawrence Erlbaum Publishers, Mahwah 1996, p. 54. Per la distinzione tra i differenti tipi di ragionamento per classificazione, si veda F. MACAGNO, D. WALTON, *Defeasible Classifications and Inferences from Definitions*, in "Informal Logic" 30, 2010, pp. 34-61.

Ragionamento per definizione	
REGOLA DI INFERENZA	CONOSCENZA CONDIVISA
La definizione si predica di ciò di cui si predica il <i>definiendum</i> .	
	“Sacrilegio” significa “furto di beni da un luogo consacrato.”
Conclusione preliminare Se un’azione è un “furto di beni da un luogo consacrato”, tale azione è anche un “sacrilegio.”	
La definizione é predicata dell’azione <i>x</i> .	L’imputato ha rubato dei beni da un luogo consacrato.
Quindi il <i>definiendum</i> dovrà essere predicato dell’azione <i>x</i> .	
CONCLUSIONE L’imputato ha commesso un sacrilegio.	

Questo tipo di ragionamento è fondato su una premessa comunemente accettata (*l’endoxon*), per cui “sacrilegio significa rubare beni da un luogo consacrato”, e da un principio inferenziale (per cui “la definizione si predica di ciò di cui si predica il *definiendum*”) che garantisce il nesso semantico tra i termini del sillogismo. In teoria dell’argomentazione, questo schema è stato descritto come *argument from verbal classification* ed è stato rappresentato come segue¹⁷:

Premessa classificatoria	<i>a</i> ricade nella definizione <i>D</i> .
Premessa definitoria	Per qualsiasi <i>x</i> , se <i>x</i> ricade nella definizione <i>D</i> , e <i>D</i> è la definizione di <i>G</i> , allora <i>x</i> può essere classificato come <i>G</i> .
Conclusione	<i>a</i> ha la proprietà <i>G</i> .

Questo schema di ragionamento (che può essere espresso applicando la regola deduttiva del *modus ponens* o la regola del sillogismo disgiuntivo) è funzionale a mostrare che, se l’imputato ha commesso un furto, l’accusa di sacrilegio deve essere automaticamente esclusa: questi due reati rappresentano infatti due specie distinte di sottrazione mutualmente esclusive¹⁸.

L’uso del ragionamento per opposti può essere sfruttato a questo livello usando o interpretando le definizioni. Nel primo caso, la definizione non è controversa e quindi serve per escludere una classificazione provando che il caso in questione ricade sotto una fattispecie alternativa. Si immagini, per esempio, la sottrazione di beni (per ipotesi, di danaro) della pubblica amministrazione: la definizione di “sacrilegio” può essere usata per dimostrare che in questo caso il furto non può essere considerato un sacrilegio ma, in accordo con il diritto del tempo, peculato. Nel secondo caso, invece, la fattispecie è parzialmente ridefinita tramite un processo interpretativo, che può essere considerato un

¹⁷ D. WALTON, C. REED, F. MACAGNO, *Argumentation schemes*, cit., cap. 2; D. WALTON, *Argumentation Schemes for Presumptive reasoning*, cit., p. 54.

¹⁸ L’appropriazione indebita di denaro comune si distingueva tra appropriazione di denaro pubblico (peculato), di denaro o di beni sacri (sacrilegio) e di avanzi di denaro pubblico (*residuis*). Si veda G. VIGNALI, *Corpo del diritto*, Pezzuti, Napoli, 1856, pp. 35-36

vero e proprio processo teso a fornire una nuova definizione dell'oggetto in discussione¹⁹. Per esempio è possibile interpretare il significato di "sacrilegio" come "furto di denaro che possa offendere gli dei" e quindi classificare come sacrilegio il furto di denaro privato da un luogo sacro²⁰. D'altra parte, è possibile intervenire nel processo classificatorio per opposti modificando la descrizione degli elementi essenziali: l'appropriazione indebita di un oggetto può essere descritta come l'appropriazione di un bene venerato, ma non per questo sacro, modificando o sfruttando una definizione implicata dallo stesso concetto di sacrilegio.

Questo ultimo tipo di strategia di ragionamento per opposizioni a livello definitorio è il più efficace, in quanto può essere applicato ad elementi che non hanno una definizione precisa a livello giuridico, in modo da poter creare false dicotomie che sono difficilmente individuabili o più facilmente difendibili. Un esempio può essere tratto dal caso *Milkovich v. Lorain Journal Co.*, che riguarda proprio un problema di definizioni nel diritto civile²¹:

Una causa per diffamazione veniva intentata da Milkovich, un allenatore di *wrestling* delle scuole superiori, contro la Lorain Journal Company per aver pubblicato in una delle sue testate l'affermazione²² «Chiunque abbia preso parte all'incontro (...) sa molto bene che Milkovich ha mentito all'udienza (...)», classificata come "diffamatoria" dalla parte attrice, in quanto offensiva per la propria reputazione. La controparte contestava tale classificazione sulla base degli elementi essenziali del concetto di "diffamazione" che, secondo il diritto statunitense, sussiste in presenza di una dichiarazione *falsa*, di un danno da questa provocata alla reputazione del soggetto passivo (elementi oggettivi) e dell'intenzione dolosa (elemento soggettivo) del diffamante, stabilita sulla base della consapevolezza da parte del soggetto attivo della falsità di tale affermazione, o della sua negligenza nel considerarne la falsità²³. La difesa non eccepiva la falsità della dichiarazione (che sarebbe stata impossibile da provare) ma la sua verificabilità, in quanto tale affermazione riportava non un fatto bensì un'opinione: e secondo il *Primo Emendamento* non esistono opinioni false²⁴.

Il ragionamento della difesa può essere schematizzato come segue:

¹⁹ Notiamo per inciso come il processo di definizione e ri-definizione sia, nel contesto della filosofia analitica del diritto, fra gli strumenti ritenuti idonei a limitare il problema della vaghezza del linguaggio, anche normativo: cfr. per questo, su tutti, C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, cit.

²⁰ La definizione di sacrilegio allora consentiva tale libertà interpretativa. Si veda CIC., *De Leg.*, trad. it di A. Barrile, Zanichelli, Bologna, 1989, cap. 2.

²¹ *Milkovich v. Lorain Journal Co.*, 497 U.S. 1 (1990).

²² *Milkovich*, 497 U.S. at 5, 110 S. Ct. at 2698, 111 L. Ed. 2d at 9.

²³ *Gertz v. Welch*, 418 U.S. 323 (1974).

²⁴ *Ibidem*, 339-340. Si tratta di accezioni presenti anche nel dibattito concernente lo *status* dell'opinione nell'ambito dell'Unione Europea: «Un'opinione, per definizione, non si presta ad una dimostrazione di veridicità». (*Perna c. Italia* [GC], n. 48898/99, § 39, CEDU 2003 V).

Ragionamento per dicotomie e ridefinizioni	
PREMESSE ESPLICITE	PREMESSE IMPLICITE
1. Definizione di “diffamatorio”. Una dichiarazione è diffamatoria se e solo se è falsa.	
	2. Dicotomia. <i>Una dichiarazione rappresenta o un’opinione o un fatto.</i>
3. Descrizione dei fatti. La dichiarazione non rappresentava un fatto.	
4. Conclusione da 2 e 3. Quindi la dichiarazione era un’opinione.	
5. 1° Emendamento. Le opinioni non possono essere false.	
6. Conclusione da 4 e 5. Quindi la dichiarazione non era verificabile.	
7. Conclusione da 1 e 6. Quindi la dichiarazione non era diffamatoria.	

Tutto il ragionamento, come si vede, è fondato sulla dicotomia tra fatto e opinione, sostenuta dalle definizioni e classificazioni di “diffamatorio” ed “opinione” così come stabilite dal diritto vigente. Tale distinzione è tracciata dalla difesa sulla base di concetto generico di verificabilità²⁵, che è strettamente connesso alla possibilità di conoscere la realtà descritta in modo “oggettivo”. Tuttavia, questo modo di porre la dicotomia tra fatto e opinione, apparentemente accettabile, ad un più attento esame si dimostra insostenibile: in effetti, va ricordato come, sulla base di alcuni precedenti²⁶, per fatto si deve intendere una dichiarazione «che riguarda un evento o uno stato di cose che si è verificato nel passato o che si verifica nel momento attuale, e che può essere conosciuto»²⁷. In termini linguistici, quindi, il genere semantico, o piuttosto la caratteristica semantica fondamentale per l’interpretazione dei concetti “fatto” ed “opinione”²⁸ non consente tale distinzione, in quanto vi sono opinioni che possono riportare stati di cose conoscibili. Piuttosto, come i casi precedenti sottolineano, tale criterio individua una dicotomia tra dichiarazioni fattuali e dichiarazioni soggettive, basate cioè su mere valutazioni personali²⁹. In tale prospettiva, le opinioni vengono distinte tra opinioni fondate su fatti o su valori; nel primo caso esse sono soggette ad un giudizio di verità, mentre nel secondo caso solamente ad un giudizio di valore³⁰.

La strategia ridefinitoria consiste quindi nell’alterare il genere semantico dei due opposti, che è stabilito dall’insieme delle caratteristiche semantiche che li accomunano. Invece di essere distinti per mezzo dei differenti criteri di valutazione della proposizione espressa (che introdurrebbe un binomio verità/valori), essi sono distinti in base al tipo di atteggiamento proposizionale del parlante rispetto alla proposizione (espresso dal binomio fra posizioni oggettiva/soggettiva, dove la prima è introdotta dal verbo “essere”, la seconda

²⁵ Una dicotomia non può essere tracciata se non all’interno di un concetto generico comune.

²⁶ *Milkovich* 19-20, 110 S. Ct. at 2705-06, 111 L. Ed. 2d at 18.

²⁷ *Ollman v. Evans*, 471 U.S. 1127 (1985), at 981 n. 22.

²⁸ *Janklow v. Newsweek, Inc.*, 759 F.2d 644 (8th Cir. 1985).

²⁹ *Scott v News-Herald*, 25 Ohio St 3d (1986) at 243, 244-245.

³⁰ Loc. ult. cit.

dal verbo “credere”)³¹: in questo modo, anche quando una proposizione è verificabile, cioè giudicabile secondo valori di verità, essa non può essere giudicata come falsa in quanto esprime un’attitudine soggettiva.

La falsa dicotomia in questo caso deriva dalla ridefinizione di un concetto e permette alla difesa di classificare un’asserzione come un’opinione non verificabile e soddisfare provvisoriamente l’onere della prova.

Considerazioni conclusive – parte prima

In questa prima parte dell’analisi del ragionamento per dicotomie sono state prese in considerazione le due distinte fasi della *conjectura* e della definizione, riservando alla seconda parte dell’articolo l’esame della *stasis* della *qualitas* e della procedura. Lo studio del meccanismo degli argomenti per opposizione nei due primi livelli del discorso giuridico evidenzia alcune caratteristiche estremamente importanti sia dal punto di vista dialettico che retorico. Tale ragionamento si fonda su un’incompatibilità tra due differenti possibilità o su un’opposizione tra due concetti. Da un punto di vista strategico, questo tipo di inferenza argomentativa è usata quando non si hanno conoscenze sufficienti per stabilire la verità di una proposizione: cioè, invece di provare che una certa ipotesi è vera, si dimostra che il suo opposto è falso o non può essere vero. L’effetto dialettico è evidente: l’onere della prova è spostato sulla controparte.

Tuttavia la condizione essenziale di questo ragionamento è l’effettiva incompatibilità dei termini della dicotomia: le strategie retoriche intervengono quando tale dicotomia è in realtà fittizia, in quanto creata ad arte tramite una ridefinizione o una legge causale non condivisa. Chi avanza la dicotomia deve nascondere la debolezza della sua premessa, e per tale ragione la tratta come se fosse comunemente accettata, lasciandola implicita. In questo modo spetta all’interlocutore l’onere di ricostruire, giudicare e confutare la dicotomia fallace, mentre la controparte si riserva sempre la possibilità di negare o di modificare la proposizione a lui attribuita; e così la dimensione implicita del ragionamento rende lo stesso più complesso da valutare, e quindi da rifiutare.

³¹ Si v. B. SZUCHEWYCZ, *Opinion in speech act theory*, in “Toronto working papers in Linguistics” 4 1983, pp. 124-138; F. VAN EEMEREN, R. GROOTENDORST, *Speech acts in argumentative discussions*, Foris, Dordrecht, 1982, pp. 95-96; per il concetto di opinione come distinto da quello di *speech act*, si veda K. ALLAN, *Linguistic Meaning*, vol. 1, Routledge and Kegan Paul, London, 1986, p. 194.